

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

e col Ministro per le politiche agricole

(PINTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1998

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo dell'Accordo	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico è stato firmato a Città del Messico il 19 settembre 1997 dal Ministro Dini. La visita del Ministro degli esteri italiano in Messico, che non si verificava da circa sei anni, è stata accolta con particolare enfasi dalle Autorità e dalla stampa di quel Paese. La firma è avvenuta nella cornice di una affollatissima conferenza stampa.

La cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia è regolata in termini molto generici nel vecchio Accordo culturale dell'8 ottobre 1965. L'interesse a rafforzare la cooperazione bilaterale tra Italia e Messico è stato più recentemente manifestato nella Dichiarazione d'intenti firmata a Città del Messico il 27 marzo 1991. Dopo alcuni mesi è stato firmato, l'8 luglio del 1991, sempre nella capitale messicana, l'Accordo generale di cooperazione tra i due Paesi, ratificato ai sensi della legge 8 marzo 1994, n. 204, nel quale le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione industriale e tecnologica (articoli 18-21) e quella tecnica e scientifica (articoli 24-28).

La firma dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica si inserisce nel quadro di un processo di avvicinamento politico, economico e finanziario del Messico verso l'Unione europea con un particolare riferimento alla creazione della zona di libero scambio contemplata dagli accordi tra l'Unione europea e questo Paese. Queste condizioni potrebbero permettere una notevole espansione della nostra presenza industriale e l'interesse italiano in tale senso trova delle forti ragioni sul piano economico poichè, dopo la grave crisi finanziaria e valutaria ormai superata, il Messico si inse-

risce tra i primi dodici mercati del mondo, con oltre 100 miliardi di dollari di esportazioni. Lo sviluppo delle relazioni sul piano scientifico e tecnologico, con particolare riferimento anche alla formazione del personale, può rappresentare un elemento strategico per la penetrazione del «sistema Italia» in questo Paese nel settore delle tecnologie avanzate.

* * *

L'Accordo in questione è formato da un preambolo, nel quale le Parti contraenti dichiarano la volontà di intensificare i rapporti di cooperazione scientifica e tecnologica e la consapevolezza dell'importanza di questa cooperazione per lo sviluppo economico e sociale dei due Paesi, da 13 articoli e da un annesso sulla proprietà intellettuale.

L'obiettivo generale dell'Accordo, indicato nell'articolo I, è quello di promuovere, facilitare e realizzare le attività di cooperazione scientifica tra i due Paesi. Sono altresì definiti gli ambiti dove tale cooperazione potrà avere luogo.

Nell'articolo II vengono definiti i settori prioritari nell'ambito dei quali promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica (scienze di base, biotecnologie, nuovi materiali, scienze della terra, scienze del mare, sviluppo tecnologico, energia, telecomunicazioni, microelettronica e informatica) e viene anche fatto riferimento ad alcune specifiche tematiche (acqua, ambiente e risorse naturali, geologia, sismologia). Viene definita, inoltre, come prioritaria la cooperazione per lo sviluppo nei settori dell'agricoltura e della sanità, e per il rafforzamento dei legami tra l'Università e il mondo imprenditoriale.

Le modalità per la realizzazione della collaborazione scientifica e tecnologica tra i

due Paesi sono regolate nell'articolo III. In particolare questa avrà luogo con la realizzazione congiunta di progetti di ricerca, lo scambio di ricercatori, la formazione di personale tecnico e scientifico, lo scambio di informazioni e di documentazione, l'organizzazione congiunta di congressi e seminari, la stipula di intese interistituzionali ed il rafforzamento di accordi e programmi già in essere tra istituzioni dei due Paesi operanti nel settore scientifico e tecnologico. A tale proposito è prevista l'approvazione, da parte di una Commissione mista, del programma esecutivo, di durata triennale, sulle azioni congiunte da realizzare. I compiti, la composizione, le modalità di funzionamento della citata Commissione sono regolati dall'articolo X.

L'articolo VI tratta della proprietà intellettuale semplicemente rinviando all'annesso all'Accordo. In questo annesso la materia viene regolata nei termini adeguati al contesto attuale per la tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale che possano avere origine dai rapporti di collaborazione tra ricercatori dei due Paesi.

Con l'obiettivo strategico di aumentare la partecipazione italiana ai programmi scientifici e tecnologici internazionali, l'articolo

VII prevede la partecipazione di altri Paesi ai programmi attuati nell'ambito dell'Accordo. A tale proposito le Parti si impegnano anche a favorire l'inserimento dei progetti bilaterali in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea.

Nei rimanenti articoli sono definite le clausole comunemente presenti in analoghi accordi bilaterali di cooperazione. In particolare, nell'articolo XIII viene definita la durata quinquennale dell'Accordo, tacitamente rinnovabile, con possibilità di denuncia scritta con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza dell'Accordo stesso.

* * *

Si precisa che l'articolo III dell'Accordo comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato che vengono quantificati nell'allegata relazione tecnica.

In conclusione, ci sono tutti gli elementi per poter sperare in una intensa attività di collaborazione con il Messico. Paese con il quale esistono le potenzialità per un aumento delle relazioni sia nel campo della collaborazione scientifica e tecnologica che in quello economico e commerciale, con inevitabili ricadute anche sul piano politico.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Italia e gli Stati Uniti del Messico comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo III-b (Scambio di docenti ricercati)

Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica, viene previsto lo scambio di esperti, di docenti e ricercatori universitari tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 20 docenti e ricercatori per 10 giorni:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 20 persone x 10 giorni)	L.	36.000.000
---	----	------------

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione scientifica e tecnologica di esperti, docenti e ricercatori (articolo III-b), si prevede che l'Italia possa inviare in Messico trenta unità. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Città del Messico (lire 2.800.000 x 30 persone = lire 84.000.000 + lire 4.200.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	L.	88.200.000
--	----	------------

Totale onere (articolo III-b, <i>scambio docenti</i>)	L.	124.200.000
--	----	-------------

Articolo III-b (Borse di studio)

Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di borse di studio in favore di studenti messicani che partecipano ai corsi di formazione e soggiorni scientifici presso l'Università e centri di ricerca italiani.

A tal fine, si prevede che l'Italia possa assegnare, ogni anno, quattordici borse di studio, ciascuna per la durata di dodici mesi. La relativa spesa viene così suddivisa:

borsellino mensile (lire 1.100.000 x 14 persone x 12 mesi)	L.	184.800.000
spese di assicurazione (lire 400.000 x 14 persone)	L.	5.600.000
<hr/>		
Totale onere (articolo III-b, <i>borse di studio</i>)	L.	190.400.000
<hr/> <hr/>		

Articolo III-e (Conferenze)

Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica, sono previste apposite conferenze.

I relativi oneri sono così ripartiti:

contributo per conferenze in Messico	L.	40.000.000
contributo per conferenze in Italia	L.	60.000.000
<hr/>		
Totale onere (articolo III-e, <i>conferenze</i>)	L.	100.000.000
<hr/> <hr/>		

Articolo III-f-h (Scambio di pubblicazioni)

Allo scopo di migliorare le attività di cooperazione scientifica viene previsto l'invio di pubblicazioni, nonchè lo svolgimento di apposite iniziative nei settori scientifici interessati. I relativi oneri annui sono così suddivisi:

invio di pubblicazioni	L.	20.000.000
iniziative nei settori scientifici interessati	L.	20.000.000
<hr/>		
Totale onere (articolo III-f-h, <i>scambio di pubblicazioni</i>)	L.	40.000.000
<hr/> <hr/>		

Articolo X (Commissione mista)

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista che si riunirà alternativamente in Messico ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 3 persone x 5 giorni) L. 2.700.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 114, al cambio di lire 1.750 = lire 200.000, cui si aggiungono lire 60.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 260.000 viene ridotto di lire 67.000, corrispondente a un terzo della diaria (lire 193.000 + lire 54.000 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 247.000 x 3 persone x 5 giorni) » 3.705.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Città del Messico (lire 2.800.000 x 3 persone = lire 8.400.000 + lire 420.000 quale maggiorazione del 5 per cento) » 8.820.000

Totale onere (articolo X, *Commissione mista*) L. 15.225.000

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1998 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente;

	1998	1999	2000
Articolo 2-b (scambio docenti)	L. 124.200.000	L. 124.200.000	L. 124.200.000
Articolo 3-b (borse di studio)	» 190.400.000	» 190.400.000	» 190.400.000
Articolo 3-e (congressi)	» 100.000.000	» 100.000.000	» 100.000.000
Articolo 3-f-h (scambio pubblicazioni)	» 40.000.000	» 40.000.000	» 40.000.000
Articolo 10 (Commissione mista)	» 15.225.000	-	» 15.225.000
Totali	<u>L. 469.825.000</u>	<u>L. 454.600.000</u>	<u>L. 469.825.000</u>
In cifra tonda	L. 470.000.000	L. 455.000.000	L. 470.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente allo scambio di esperti e docenti, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 470 milioni per l'anno 1998, in lire 455 milioni per l'anno 1999 e in lire 470 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

